

Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea



Sottotitolo:	Commento articolo per articolo
Autori:	C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di)
ISBN:	978-88-9391-159-7
N. Pagine:	LX-1470
Anno Pubbl.:	2017
Collana:	Le fonti del diritto
Materia:	Diritto dell'Unione europea



(http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg)

INDICE GENERALE

Articolo 198 – Udienza di discussione (<i>Paolo Iannuccelli</i>)	933
Articolo 199 – Termine per emettere il parere (<i>Paolo Iannuccelli</i>)	933
Articolo 200 – Pronuncia del parere (<i>Paolo Iannuccelli</i>)	933

TITOLO VIII - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Articolo 201 – Ricorsi contro le decisioni del collegio arbitrale (<i>Antonio Pérez van Kappel</i>)	937
Articolo 202 – Procedimento previsto dall'articolo 103 TCEEA (<i>Antonio Pérez van Kappel</i>)	942
Articolo 203 – Procedimenti previsti dagli articoli 104 e 105 TCEEA (<i>Antonio Pérez van Kappel</i>)	942
Articolo 204 – Procedimento previsto dall'articolo 111, paragrafo 3, dell'accordo SEE (<i>Jacopo Alberti</i>)	950
Articolo 205 – Soluzione delle controversie previste dall'articolo 35 TUE nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (<i>Francesca Capotorti</i>)	954
Articolo 206 – Domande previste dall'articolo 269 TFUE (<i>Francesca Capotorti</i>)	958

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 207 – Regolamento integrativo (<i>Alice Setari e Chiara E. Tuo</i>)	962
Articolo 208 – Norme di esecuzione (<i>Serena Crespi</i>)	968
Articolo 209 – Abrogazione (<i>Serena Crespi</i>)	973
Articolo 210 – Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regola- mento (<i>Serena Crespi</i>)	974

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Definizioni (<i>Serena Crespi</i>)	981
--	-----

Articolo 2 – Portata del presente regolamento (<i>Serena Crespi</i>)	986
---	-----

TITOLO I - ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE
Capo I - MEMBRI DEL TRIBUNALE

Articolo 3 – Funzioni di giudice e di avvocato generale (<i>Serena Crespi</i>)	987
Articolo 4 – Decorrenza del mandato dei giudici (<i>Serena Crespi</i>)	988
Articolo 5 – Prestazione del giuramento (<i>Serena Crespi</i>)	989
Articolo 6 – Impegno solenne (<i>Serena Crespi</i>)	991
Articolo 7 – Rimozione di un giudice dalle funzioni (<i>Serena Crespi</i>)	991
Articolo 8 – Ordine di anzianità (<i>Serena Crespi</i>)	993

Capo II - PRESIDENZA DEL TRIBUNALE

Articolo 9 – Elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	995
Articolo 10 – Attribuzioni del presidente del Tribunale (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	995
Articolo 11 – Attribuzioni del vicepresidente del Tribunale (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	996
Articolo 12 – Impedimento del presidente e del vicepresidente del Tribunale (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	996

Capo III - SEZIONI E COLLEGI GIUDICANTI

Sezione 1. Costituzione delle sezioni e composizione dei collegi giudicanti

Articolo 13 – Costituzione delle sezioni (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1001
Articolo 14 – Collegio giudicante competente (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1001
Articolo 15 – Composizione della grande sezione (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1001
Articolo 16 – Astensione ed esonero di un giudice (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1001
Articolo 17 – Impedimento di un membro del collegio giudicante (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	1002

come quella relativa alla lunghezza delle memorie, o nelle istruzioni al cancelliere del Tribunale, quali quelle sull'anonimato e quelle sulle condizioni in presenza delle quali un terzo può consultare il fascicolo di causa.

(10) Infine, la lettura del testo è agevolata dall'abrogazione di alcune norme desuete o non applicate, dalla numerazione di tutti i commi degli articoli del presente regolamento, dall'aggiunta di un titolo specifico per ciascun articolo e da un'armonizzazione della terminologia, con l'accordo della Corte di giustizia, con l'approvazione del Consiglio, in data 10 febbraio 2015, Adotta il presente regolamento:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Definizioni

1. Nel presente regolamento:

- a) le disposizioni del trattato sull'Unione europea sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TUE»;*
- b) le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TFUE»;*
- c) le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica sono designate con il numero dell'articolo in questione di detto trattato seguito dalla sigla «TCEEA»;*
- d) il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è denominato «statuto»;*
- e) l'accordo sullo Spazio economico europeo è denominato «accordo SEE»;*
- f) il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea 2 è denominato «regolamento n. 1 del Consiglio».*

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) il termine «Tribunale» designa, per le cause attribuite a o rinviate dinanzi a una sezione, detta sezione e, per le cause rimesse o attribuite al giudice unico, quest'ultimo;*
- b) il termine «presidente», utilizzato senza nessun'altra indicazione, designa:*
 - per le cause non ancora attribuite a un collegio giudicante, il presidente del Tribunale;*
 - per le cause attribuite alle sezioni, il presidente della sezione alla quale la causa è attribuita;*
 - per le cause rimesse o attribuite al giudice unico, quest'ultimo;*
- c) i termini «parte» e «parti», utilizzati senza nessun'altra indicazione, designano qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti;*
- d) le espressioni «parte principale» e «parti principali» designano, secondo i casi, il ricorrente o il convenuto o entrambi;*

- e) l'espressione «rappresentanti delle parti» designa gli avvocati e gli agenti, questi ultimi eventualmente assistiti da un legale o da un avvocato, i quali rappresentano le parti dinanzi al Tribunale conformemente all'art. 19 dello statuto;
- f) i termini «istituzione» e «istituzioni» designano le istituzioni dell'Unione menzionate nell'art. 13, par. 1, TUE nonché gli organi od organismi creati dai trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi al Tribunale;
- g) il termine «Ufficio» designa, secondo i casi, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) oppure l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
- h) l'espressione «Autorità di vigilanza AELS» designa l'autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio, prevista dall'accordo SEE;
- i) l'espressione «ricorsi diretti» designa i ricorsi proposti in base agli artt. 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE e 272 TFUE.
- j) l'espressione «statuto dei funzionari» designa il regolamento che istituisce lo statuto dei funzionari dell'Unione europea nonché il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione».

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. Le disposizioni preliminari del RP Trib. – II La *ratio* dell'art. 1 RP Trib. e l'art. 1 RP CG. – III. Le definizioni di cui al par. 2 dell'art. 1 RP Trib.

I. L'art. 1 RP Trib., intitolato «Definizioni», è la norma di apertura del RP e compone, insieme all'art. 2 RP Trib. dedicato all'«Ambito di applicazione» dello stesso, il titolo I RP Trib. inerente alle disposizioni preliminari. Questa norma definisce nozioni di base del diritto processuale UE usate all'interno dell'intero RP Trib. e disciplina così questioni introduttive fondamentali applicabili a ogni titolo – da I a VI – nel quale è suddiviso il RP Trib. Al fine di evidenziarne proprio tale valenza generale, esso non è così contenuto in un apposito titolo, il che ne limiterebbe anche solo formalmente l'ambito di applicazione, ed è collocato all'inizio del RP, prima anche del titolo I dello stesso (analogamente le disposizioni finali di cui agli artt. 224-227 RP Trib. non sono inserite in un titolo apposito, ma a chiusura del RP).

II.1. L'art. 1 RP Trib. corrisponde – quanto a *ratio*, finalità e per ampi tratti contenuto – all'art. 1 RP CG. L'art. 1 RP Trib. assolve così parimenti alla duplice funzione di introdurre un metodo di citazione condiviso per i principali atti UE rilevanti in ambito processuale (par. 1 lett. a)-f), nonché di chiarire la portata di nozioni di base utilizzate nel RP Trib. (par. 2 lett. a)-j). Il coordinamento tra le norme regolamentari della CG e del Trib. invero non sorprende dato che il sistema processuale dell'UE favorisce da sempre l'omogeneità dei meccanismi che regolano le controversie dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali di tale ordinamento. In effetti, obiettivo dichiarato della riforma del RP Trib. del 2015 era proprio quello di dare nuovamente coerenza ai due testi di procedura (cons. 2 progetto di revisione RP Trib.), allineando il RP Trib., che prima del 2015 era sostanzialmente in vigore an-

cora nella versione originaria del 1991 (*GUCE*, L 136-317/91), a quello della CG, che è invece stato oggetto di un'importante riforma nel 2012 (*GUUE*, L 228/12). Pur se il RP Trib. è stato oggetto di svariate modifiche tra il 1994 e il 2013, esso, come peraltro quello della CG prima del 2012, era rimasto di fatto pressoché inalterato dal punto di vista sostanziale, limitandosi tali revisioni a modifiche puntuali volte peraltro a dar conto solo dei cambiamenti apportati ai trattati.

2. Nonostante l'obiettivo generale di coerenza tra i RRP della CG e del Trib. le definizioni di cui all'art. 1 RP Trib., identiche a quelle dell'art. 1 RP CG per gli aspetti di cui al par. 1 lett. a)-f), divergono parzialmente per i profili di cui al par. 2, contenendo l'art. 1 RP Trib. più definizioni di quelle dell'art. 1 RP CG (così lett. a)-e), g), i) e j) dell'art. 1 RP Trib.). Tali differenze tra i RRP, le quali danno rilievo alle specificità del procedimento davanti al Trib. rispetto a quello della CG, sono state introdotte con la riforma del 2015, coincidendo in precedenza il contenuto dell'art. 1 RP Trib. con l'art. 1 RP CG. L'esame della prima norma si concentrerà così sulle definizioni non contenute all'art. 1 RP CG – e dunque su quelle di cui al par. 2 lett. a)-e), g), i) e j) dell'art. 1 RP Trib. – rinviando al RP CG per le disposizioni del RP Trib. identiche a quelle del RP CG ivi già analizzate (lett. a)-f) par. 1, nonché lett. f) e h) del par. 2 dell'art. 1). Analoghe considerazioni potevano farsi quanto all'art. 1 RP TFP. Quest'ultimo, pur riproducendo per ampi tratti il contenuto dell'art. 1 RP CG (lett. a)-d) par. 1 e lett. d) par. 2 art. 1 RP TFP), introduceva talune definizioni autonome inerenti alle peculiarità organizzative e funzionali del TFP (lett. e) par. 1 e lett. a)-c) par. 2 art. 1 RP TFP). Tuttavia, a seguito dell'assorbimento dei membri e delle funzioni del TFP da parte del Trib. (reg. n. 2016/1192, del PE e del Cons., in *GUUE*, L 200/1), il RP TFP è ormai inapplicabile e la competenze in materia di funzione pubblica UE è esercitata dal Trib. (v. oltre anche lett. i) e j) del par. 2 dell'art. 1).

III.1. A differenza del par. 1 RP Trib., il quale si limita a stabilire un metodo di citazione condiviso delle principali fonti di diritto UE rilevanti in ambito processuale (trattati UE, TFUE e TCEEA di cui alle lett. a)-c); St. di cui alla lett. d); accordo SEE di cui alla lett. e), il par. 2 dell'art. 1 RP Trib., il quale mancava nella versione originaria del 1991 ed è stato aggiunto con la revisione del 1995 (*GUCE*, L 44/64), è volto a fornire la definizione di espressioni di base usate nel RP Trib. (lett. a)-i), al fine da evitare incertezze interpretative e applicative relativamente a nozioni fondamentali di diritto processuale UE. L'art. 1, par. 2, lett. a) RP Trib. definisce innanzitutto il termine «Tribunale», il quale, a seguito della modifiche istituzionali apportate ai trattati dal tr. Lisbona del 2009, ha sostituito anche nel RP Trib. (*GUUE*, L 92/10) la precedente espressione «Tribunale di primo grado». Ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. a), il termine in esame può designare vuoi (*i*) la sezione del Trib. a cui è stata attribuita una certa causa tutte le volte in cui quest'ultima sia stata attribuita o rinviata dinanzi a una sezione dello stesso (v. sezione I capo III RP Trib., nonché gli artt. 13-17 RP Trib. ivi contenuti), vuoi invece (*ii*) il giudice unico per le cause rimesse o attribuite a quest'ultimo (e quindi nei casi e alle condizioni previste agli artt. 14, 29, 162, 216 RP Trib.).

2. Analogamente alla lett. a) par. 2 dell'art. 1 RP Trib. quanto alla nozione di «Tribunale», tutte le volte in cui il termine «presidente» è utilizzato nel RP senza nessun'altra indicazione esso designa vuoi (i) il presidente dell'intero Trib. di cui all'art. 9 RP Trib. quando le cause non siano ancora state attribuite a un collegio giudicante; vuoi (ii) il presidente della sezione alla quale la causa è attribuita tutte le volte in cui le cause siano già state attribuite alle sezioni; vuoi ancora (iii) il giudice unico qualora le cause siano state rimesse o attribuite a quest'ultimo (lett. b) art. 1, par. 2, RP Trib.). Tali precisazioni sono particolarmente opportune considerato l'elevato numero di norme regolamentari che usano il termine «presidente» senza ulteriori indicazioni (artt. 21, par. 4; 22; 39; 45, par. 2; 46, par. 3; 46, parr. 6-7; 55, par. 1; 55, par. 3; 61, par. 2; 62; 67; 68, par. 2; 69, par. 8; 70, par. 1; 72, par. 5; 75, par. 2; 81, par. 3; 83, par. 3; 84, par. 3; 85, par. 4; 86, parr. 5-6; 87, par. 1; 88, par. 3; 94, parr. 1-2; 94, par. 4; 96, par. 2; 96, par. 4; 97, par. 1; 102, parr. 1-2; 105, par. 4; 106, par. 2; 107, parr. 1-2; 108, par. 2; 110, par. 1; 111; 112, par. 2, 114, par. 1, 117, lett. d), 118, par. 2, 119, lett. a), 119, lett. c), 120, 123, par. 1, 124, par. 1, 125, 130, parr. 4-5, 130, par. 8, 144, parr. 1-2, 144, par. 4, 144, parr. 8-9, 145, par. 1, 145, par. 3, 148, parr. 1-2, 149, parr. 1-2, 150, par. 1, 154, par. 4, 163, par. 1, 164, par. 3, 165, par. 3, 166, par. 3, 167, par. 4, 168, par. 4, 169, par. 4, 170, par. 2, 176, parr. 2-3, 179, 185, 189, par. 2, 201, 206, 207, par. 1, 212, par. 2, 217, par. 3, RP Trib.).

3. Posto inoltre che la portata dei diritti e degli obblighi previsti dal RP Trib. è diversa a seconda che lo *status* della parte in causa sia quello della parte principale o dell'interveniente, la riforma del 2015, al fine di chiarire coloro ai quali si applicano talune norme regolamentari e di garantire la certezza del diritto (cons. 2 RP Trib.), ha aggiunto all'art. 1 RP Trib. del 1991 (*GUCE*, L 136/317) come modificato in ultimo nel 2013 (*GUUE*, L 173/66) le definizioni di «parte o parti» (lett. c), nonché di «parte principale o parti principali» (lett. d). Tutte le volte in cui il RP Trib. usi queste espressioni senza nessun'altra indicazione, i termini «parte o parti» designano qualsiasi parte in causa ivi compresi gli intervenienti (artt. 28, par. 5, 29, par. 3, 36, par. 2, 38, parr. 1-2, 45, par. 1, lett. c), 45, par. 2, 45, par. 4, lett. a)-c), 46, par. 3, 47, 51, parr. 1-4, 52, 53, par. 1, lett. b)-c), 55, par. 3, 57, parr. 2-3, 65, 66, 68, parr. 4-5, 73, parr. 1-2, 77, par. 2, 82, 89, 91, 92, parr. 2-3, 92, par. 6, 94, 96, par. 2, 96, par. 4, 99, par. 1, 102, 106, 108, 109, 110, 112-120, 124, 130, par. 2, 131-132, 135, par. 2, 136, 139-140, 157, 158, 159, 163-164, 165, 166-170, 174-179, 182, 188, 190, 194-195, 197-198, 205, 207, 209, 211, 217, 222 RP Trib.). Viceversa, i termini «parte principale o parti principali» individuano il ricorrente o il convenuto o entrambi, essendo in tal caso esclusi gli intervenienti (artt. 23, par. 3, 24, par. 3, 28, par. 2, 28, par. 4, 29, par. 3, 45, 68, parr. 1-2, 69, 70, par. 1, 76, 79, 83, par. 2, 84, par. 2, 85, parr. 2-3, 88, par. 1, 94, par. 6, 96, par. 6, 100, par. 1, 101, par. 1, 101, par. 7, 103, 105-108, par. 2, 113, par. 2, 124, 129, 142-145, 148, par. 1, 151, 154-156, par. 2, 160, 173, par. 3, RP Trib.).

5. Considerato poi che la rappresentanza delle parti è obbligatoria nell'ambito dei procedimenti dinanzi al giudice dell'UE (artt. 19 St. e 51 RP Trib.) e che le parti (SM, istituzioni UE, Stati SEE e Autorità di vigilanza AELS/EFTA) possono

essere rappresentate tanto da un agente (se parti diverse dagli SM, dalle istituzioni UE, dagli Stati SEE e dall'Autorità di vigilanza AELS/EFTA) quanto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato UE o SEE, l'art. 1, par. 2, lett. e), RP Trib. precisa che la generica espressione «rappresentanti delle parti», la quale è usata in questi termini agli artt. 51-53, 64, 92, par. 3, 94, par. 4, 96, par. 4, 110, par. 3 RP Trib., designa sia gli avvocati sia gli agenti che rappresentano le parti dinanzi al Trib.

6. L'art. 1, par. 2, lett. g) RP Trib. fornisce inoltre la definizione del termine «Ufficio», il quale designa tanto l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli, UAMI): da luglio 2016 «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale», EUIPO: cfr. *GUUE*, L 217/71) quanto l'Ufficio (UCVV) delle varietà vegetali. La materia della proprietà intellettuale, la quale rientra nella competenza del Trib., comprende in effetti sia i marchi, i disegni e i modelli di competenza dell'UAMI sia le varietà vegetali invece di competenza dell'UCVV. Questa precisazione è importante considerato il costante aumento negli ultimi dieci anni delle cause proposte e decise dal Trib. in materia di proprietà intellettuale – per lo più ricorsi *inter partes* volti all'annullamento di decisioni adottate in virtù dell'art. 8, par. 1, lett. b), reg. n. 207/2009 dalle commissioni di ricorso dell'UAMI e dell'UCVV. Non è un caso infatti che, a seguito della riforma del 2015, le regole che disciplinano tale contenzioso sono ora contenute in un apposito titolo, il IV RP Trib. (cfr. gli artt. 171-191).

7. La lett. i) dell'art. 1, par. 2, RP Trib. definisce infine l'espressione «ricorsi diretti», la quale è genericamente usata agli artt. 45, par. 1, e 45, par. 4, RP Trib. sulla determinazione della lingua processuale, nonché all'art. 50 RP Trib., che definisce l'ambito di applicazione del titolo III RP Trib. relativo per l'appunto ai ricorsi diretti. Tale espressione designa in particolare i ricorsi proposti in base agli artt. 263 TFUE (annullamento), 265 TFUE (carezza), 268 TFUE (responsabilità extracontrattuale dell'UE) e 272 TFUE (inerente alle clausole compromissorie contenute in contratti di diritto pubblico o privato stipulati dall'UE o per conto di questa). A seguito delle modifiche apportate il 12.8.2016 dal Trib. al RP (*GUUE*, L 217/73), la lett. i) menziona ora anche l'art. 270 TFUE, ossia i ricorsi inerenti le controversie tra l'UE e i suoi agenti. Questa modifica si spiega in ragione dell'assorbimento dei membri e delle funzioni del TFP da parte del Trib. (v. anche art. 50 *bis* St.). L'espressione «ricorsi diretti» si contrappone a quella relativa ai ricorsi indiretti, ossia al rinvio pregiudiziale di interpretazione e di validità di cui agli artt. 267 TFUE, i quali al momento sono ancora di competenza esclusiva della CG (v. però il sollecito del PE ad attribuire, a seguito della riforma del sistema giurisdizionale UE di cui alla proposta del presidente della CG del 13.4.2014, la competenza pregiudiziale al Trib. (art. 3 della posizione in seconda lettura del PE P8_TA-PROV(2015)0377, sulla quale v. anche art. 48 St.).

8. A seguito delle menzionate modifiche apportate al RP del Trib. il 12.8.2016, il par. 2 dell'art. 1 RP Trib. comprende adesso una nuova lettera – la j) – la quale precisa la nozione di «statuto dei funzionari», stabilendo che con tale espressione

il RP designa il regolamento che istituisce lo statuto dei funzionari dell'UE (n. 259/68 del Cons. *GUUE*, L 56/1), nonché il regime applicabile agli altri agenti dell'UE. Tale precisazione è importante dato che, a seguito delle modifiche soggettive apportate al sistema giurisdizionale dell'UE, Il Trib. ha assorbito le funzioni del TFP, diventando così competente in materia di funzione pubblica dell'UE.

Bibliografia: R. ADAM, A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, 2^a ed., Torino, 2014.

Articolo 2 Portata del presente regolamento

Le disposizioni del presente regolamento attuano e completano, per quanto necessario, le disposizioni in materia previste dal TUE, dal TFUE e dal TCEEA, nonché dallo statuto.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. *Ratio*, finalità e contenuto dell'art. 2 RP Trib.

I.1. L'art. 2 RP Trib. è stato introdotto solo a seguito della revisione del RP del 2015, mancando del tutto le precedenti versioni – e anche l'ultimo RP Trib. in vigore prima della predetta revisione, ossia quello del 1991 (*GUCE*, L 136/1) come modificato nel 2013 (*GUUE*, L 173/66) – di una disposizione corrispondente. L'art. 2 RP Trib. riproduce l'art. 2 RP CG, il quale è stato a sua volta introdotto solo con la riforma del 2012 (il RP TFP manca di una norma analoga, v. art. 2 RP CG). Ciò è comprensibile dato che l'art. 254, 6° c., TFUE, analogamente all'art. 253, 6° c., TFUE relativamente alla CG, riconosce parimenti al Trib. il diritto/dovere, ancorché in tal caso di concerto con il supremo giudice UE, di stabilire il proprio RP. Inoltre, l'art. 63 St., nel prevedere che i RRP «attuano e completano le norme dello St.», menziona espressamente non solo il RP CG ma anche quello del Trib. Probabilmente al fine di rafforzare la coerenza giuridica tra le principali fonti dell'UE vincolanti rilevanti in ambito processuale (trattati, Statuto, RP), l'art. 2 RP Trib., come l'art. 2 RP CG, ribadisce così a livello regolamentare ciò che già risultava dal combinato disposto degli artt. 254, 6° c., TFUE e 63 St. ossia che il Trib. è disciplinato non solo dalle regole previste nei trattati e nello Statuto, le quali costituiscono fonti vincolanti primarie di diritto processuale UE, ma anche da quelle del RP Trib., le quali hanno la funzione di attuare e completare per quanto necessario il diritto primario (trattati; Statuto) e sono così una fonte di diritto processuale derivato subordinata ai trattati e allo Statuto (per ulteriori precisazioni v. art. 63 St. e 2 RP CG). A differenza tuttavia dell'art. 63 St., il quale si limita a prevedere che i RRP attuano e completano le norme dello Statuto, l'art. 2 RP Trib. precisa che essi attuano e completano anche le norme dei trattati (v. in merito quanto già detto all'art. 63 St.).

2. Nonostante il progetto di riforma del RP Trib. avesse come obiettivo principale quello di garantire il più possibile l'omogeneità dei meccanismi processuali che re-

golano il contenzioso davanti a tutti gli organi giurisdizionali UE, cosicché le norme del RP Trib. riproducono per lo più quelle del RP CG, l'art. 2 RP Trib., a differenza dell'art. 2 RP CG, è intitolato «Portata» del regolamento e non «Ambito di applicazione» del RP. Sebbene l'espressione «portata» possa essere usata come sinonimo di «ambito di applicazione», l'uso di una diversa terminologia per norme identiche dovrebbe essere evitata, ben potendo indurre ad incertezze interpretative e applicative (sull'importanza di usare stessi termini per istituti analoghi, v. relazione introduttiva al RP CG del 25.5.2011).

Bibliografia: v. bibliografia generale.

TITOLO I – ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE

Capo I – MEMBRI DEL TRIBUNALE

Articolo 3 Funzioni di giudice e di avvocato generale

1. *In linea di principio, ciascun membro del Tribunale svolge le funzioni di giudice.*
2. *I membri del Tribunale sono denominati in prosieguo “giudici”.*
3. *Ogni giudice, tranne il presidente, il vicepresidente e i presidenti di sezione del Tribunale, può svolgere, in una determinata causa, le funzioni di avvocato generale alle condizioni stabilite dagli artt. 30 e 31.*
4. *I riferimenti all'avvocato generale nel presente regolamento si applicano solo qualora un giudice sia stato designato come avvocato generale.*

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito di applicazione del titolo I RP Trib. – II. *Ratio*, finalità e contenuto dell'art. 3 RP Trib.

I. L'art. 3 RP Trib. è la norma di apertura del titolo I, il quale è volto a disciplinare l'organizzazione del Trib. (artt. 3-43). Tale titolo è composto da sette capi, i quali disciplinano rispettivamente gli aspetti attinenti i membri del Trib. (capo I – artt. 3-8), la presidenza dello stesso (capo II – artt. 9-12), i collegi giudicanti (capo III – artt. 13-24), l'attribuzione delle cause (capo IV – artt. 25-29), l'individuazione degli AG (capo V – artt. 30-31), la cancelleria (capo VI – artt. 32-39) e il funzionamento del Trib. (capo VII – artt. 40-43). A seguito della riforma del RP Trib. del 2015 e della riorganizzazione dei capi di taluni titoli ivi effettuata, il titolo I RP Trib. non contiene più i capi riguardanti il regime linguistico e i diritti e gli obblighi dei rappresentanti delle parti, i quali sono stati spostati per diventare rispettivamente un autonomo titolo II e una sezione del capo relativo alle disposizioni generali del titolo III concernente i ricorsi diretti. Al fine poi di